



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 2 FEBBRAIO 2022

**Spettabile
Clientela**

OGGETTO: DA MARZO 2022 L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Spettabile Clientela,
come ormai già molti sanno, dal 1 marzo 2022, parte il c.d. **ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE**.

L'Inps, nel messaggio n. 15 del 3 gennaio 2022, ha dato i primi chiarimenti.

Dal primo marzo 2022 entra in vigore l'**Assegno unico universale per i figli a carico** e [INPS](#) ha reso disponibile sul proprio sito la **domanda on line**. **Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022**, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.

Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'**assegno unico e universale**, il sostegno economico alle famiglie per ogni figlio minorenni a carico e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni.

Le domande sono già partite nel mese di gennaio: ad oggi l'Inps ne ha ricevute 1.123.348 per 1.854.865 figli a carico.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

Dal 1° marzo l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico attribuito alle famiglie con figli minorenni o figli maggiorenni fino al 21° anno d'età che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro. Con un intervento di raccordo, il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) interviene ora a chiarire che nel 2022 i genitori potranno comunque detrarre le spese mediche, scolastiche, etc. sostenute per figli fino a 21 anni, benchè per gli stessi non spettino più le detrazioni IRPEF per figlio a carico. Inoltre, per evitare che i figli tra 18 e 21 anni che non studiano, non hanno un lavoro né lo cercano, possano essere fiscalmente parificati agli "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità.

L'Inps ha fornito alcune indicazioni in merito al **conto corrente** da indicare nella domanda, con gli errori da non commettere per non rischiare di perdere i pagamenti. Vediamo insieme quali sono.

- Il titolare del **conto corrente identificato dal codice IBAN** specificato **nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico. L'INPS non potrà** accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione.
- Il **codice fiscale** del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito.
- Il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

- **Si precisa, altresì che:** le nuove disposizioni introducono una sorta di **alternatività** tra detrazioni per figli a carico (fino a 21 anni di età) e assegno unico, ma a causa di una formulazione legislativa non chiarissima si è reso necessario un **raccordo** con le altre disposizioni disciplinanti alcune detrazioni fiscali per familiari a carico ed è il veicolo legislativo del **decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022)** a risolvere alcune incertezze normative, completando così il quadro dell'impianto delle previsioni del nuovo welfare familiare.
- In presenza di figli che non abbiano compiuto 21 anni di età, salvo particolari eccezioni, da marzo i genitori percettori dell'assegno unico non potranno più usufruire delle detrazioni per figli a carico ex art. 12 del TUIR.
- Ai sensi della nuova lettera c) dell'art. 12 del TUIR, la detrazione per figli a carico è stata infatti confermata solo "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni".
- In altri termini, l'assegno unico costituirà l'unico beneficio economico attribuito alle famiglie:
 - - con figli minorenni ovvero
 - - con figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età, sempreché questi ultimi siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, nelle forme e nei limiti già sopra riportati.

- E le altre detrazioni fiscali che cosa succede?

Si sottolineava da più parti che, altre norme del TUIR richiamano la qualificazione di “figlio a carico” al fine di poter accordare altre detrazioni fiscali quali, ad esempio, le spese mediche, quelle scolastiche, etc., ai sensi dell’art. 15, comma 2, TUIR.

- **E’ intervenuto allora, l’art. 19, comma 6, del decreto Sostegni ter viene ora introdotto un nuovo comma 4-ter nell’art. 12 TUIR grazie al quale “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.**
- In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico.
- Inoltre, per evitare che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, potessero essere fiscalmente parificati ai cd. “altri familiari a carico”, il decreto ne esclude espressamente la possibilità.
- **Si ricorda, infine, che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il limite quantitativo di reddito per poter essere considerati “a carico” rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non**



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

- **Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.**

CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

5

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015